



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 178 del 24 settembre 2026

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020

Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, recante "Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo"

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del

2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le Ordinanze:

- a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;

- c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*;
- d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”*;
- e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”*;
- f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante *“Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”*;
- g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante *“Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”*;

Vista l’Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali”*, per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di Linee Guida e indirizzi applicativi della Struttura Commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario Straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante *“Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata”*;

Vista, in particolare, l’Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante *“Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo”*, come modificata ed integrata dall’Ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021, dall’Ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, dall’Ordinanza speciale n. 62 del 14 novembre 2023, dall’Ordinanza speciale n. 87 del 3 ottobre 2024, dall’Ordinanza speciale n. 113 dell’11 aprile 2025 e dall’Ordinanza speciale n. 138 del 22 dicembre 2025;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, dell’Ordinanza speciale n. 7 del 2021, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lett. c) dell’Ordinanza speciale n. 87 del 2024, *“ai fini dell’accelerazione del processo di ricostruzione e riparazione, l’USR è individuato come soggetto attuatore degli interventi di cui all’Allegato n. 1-bis”*;

Visto, in particolare, l'Allegato 1-bis che prevede, al n. 11, l'intervento "*Miglioramento sismico post-sisma dell'edificio ERP n. 613 - frazione Villa Gesso, via Medoro Mazza nn. 18/20, Teramo*", ID_171, CUP G44J18001030001, finanziato per un importo complessivo di euro 917.945,44, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto, altresì, l'articolo 9, comma 1, della menzionata Ordinanza speciale n. 7 del 2021, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 4, dell'Ordinanza speciale n. 113 dell'11 aprile 2025, che quantifica in euro 61.481.760,95 il limite massimo degli oneri della medesima Ordinanza speciale n. 7 del 2021;

Vista la Determinazione dirigenziale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo n. 8 del 21 gennaio 2026, con la quale si è preso atto del subentro del medesimo Ufficio all'ATER di Teramo quale soggetto attuatore dell'intervento e della consegna del relativo fascicolo;

Vista la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo, prot. CGRTS-0029775-A-21/07/2026, recante in allegato la Determinazione dirigenziale n. 70 del 20/07/2026 e la relativa relazione istruttoria, con la quale il medesimo USR ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta progettuale per un importo complessivo di euro 3.599.305,77, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito di euro 2.681.360,33;

Rilevato che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo ha accertato la congruità, la necessità e l'ammissibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, del maggior costo del progetto per maggiori oneri emersi in sede di elaborazione del progetto, redatto con applicazione del PUC 2026 e, in subordine, del prezzario regionale vigente;

Considerato che l'USR Abruzzo ha accertato che non sono disponibili risorse derivanti da economie di gara né economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario idonee a coprire, anche parzialmente, il maggior costo e che l'aumento non deriva dalla realizzazione di nuove opere o di opere aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Preso atto, altresì, che è stato stimato sul portale del Gestore dei Servizi Energetici un incentivo Conto Termico pari a euro 166.039,46 e che, in ragione della sospensione del contributo per l'anno 2026, l'USR Abruzzo ha rinviato ad una fase successiva l'accantonamento delle somme di cofinanziamento, prevedendo la garanzia di copertura a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario Straordinario qualora le risorse GSE non siano rese disponibili;

Considerato che l'intervento progettato soddisfa i requisiti di congruità tecnico-economica, è funzionale e coerente con le finalità del finanziamento e presenta un cronoprogramma di 540 giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta richiesta al fine di consentire il celere avvio dell'intervento, non più procrastinabile e, per l'effetto, incrementare l'importo stanziato per euro 2.681.360,33, rideterminando l'importo complessivo programmato in euro 3.599.305,77 e, per l'effetto, di modificare puntualmente l'Allegato 1-bis e l'articolo 9, comma 1, dell'Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 22 settembre 2026 è pari a euro 1.309.373.015,20, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 430.996.997,42;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del patrimonio di edilizia pubblica residenziale nei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi nell'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche dell'Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, con riguardo all'intervento ERP n. 613 in frazione Villa Gesso)

1. Per l'intervento nel Comune di Teramo "*Miglioramento sismico post-sisma dell'edificio ERP n. 613 - frazione Villa Gesso, via Medoro Mazza nn. 18/20, Teramo*", ID_171, CUP G44J18001030001, di cui all'Allegato 1-bis dell'Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, n. 11, già finanziato per un importo complessivo di euro 917.945,44, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzato un incremento del contributo pari a euro 2.681.360,33, per un importo complessivo dell'intervento pari a euro 3.599.305,77.

2. L'Ordinanza speciale n. n. 7 del 6 maggio 2021 ex articolo 11, secondo comma, del decreto legge 76 del 2020, recante "*Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo*", è modificata nei seguenti termini:

a) all'Allegato 1-bis, n. 11, le parole "*euro 917.945,44*" sono sostituite dalle parole "*euro 3.599.305,77*"

b) all'articolo 9 (*Disposizioni finanziarie*), il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 64.163.121,28. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, di importo pari a € 60.085.651,80, trova copertura all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020 e la restante spesa, pari a € 3.904.248,42, a valere sulla presente Ordinanza".

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente Ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 2.681.360,33, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 22 settembre 2026 presenta una disponibilità pari a euro 1.309.373.015,20.

Articolo 3

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli



Guido Castelli
24.09.2026
17:43:45
GMT+01:00